

Compagnia

n. Polizza

ALLEGATO 4 –MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI D'INVESTIMENTO ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il presente documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e se il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private)

SEZIONE I

Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) sul sito internet dell'IVASS www.ivass.it

INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE

N.B. cioè la persona fisica o giuridica che entra in contatto con il contraente/potenziale contraente

Dati dell'intermediario che entra in contatto con il contraente

a) L'intermediario Sala Tommaso
agisce su incarico del cliente

b) Collaborazioni

L'attività di distribuzione non è svolta in collaborazione con altri intermediari ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22, comma art. 10 del Decreto Legge n. 179 del 18.10.2012 convertito nella Legge n. 221 del 17.12.2012.

c) Dati L'intermediario iscritto

- Nome e Cognome / denominazione sociale Sala Tommaso

Codice fiscale / Partita IVA SLATMS75E17E507G

Sezione di appartenenza RUI B (1493)

N. di iscrizione al RUI B000114993

sede legale:

recapito telefonico: 02 4547 2300

(eventuali) indirizzi internet:

indirizzi di posta elettronica: tommaso.sala@esedrabroker.it

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

(eventuale) indirizzo internet attraverso cui avviene la promozione e il collocamento oppure la sola promozione di contratti di assicurazione:

L'intermediario precisa che l'attività è svolta non a titolo accessorio

Intermediario principale per conto del quale l'attività è svolta

Attività di intermediazione svolta per conto di:

Esedra S.r.l. con sede legale in Via Lorenzo Balicco, 63 | 23900 | Lecco (LC) Iscrizione R.U.I. Ivass n. B000115128

Autorità competente per la vigilanza sull'attività svolta dall'intermediario
IVASS - Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA

SEZIONE III

Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

L'intermediario assicurativo iscritto in sez. E dichiara che:

non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione

nessuna impresa di assicurazione e nessuna impresa controllante di un'impresa di assicurazione detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'intermediario assicurativo

SEZIONE IV

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario assicurativo informa che:

L'intermediario principale distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale. In questo caso, l'intermediario informa il contraente che sul sito internet dell'intermediario principale è disponibile l'elenco delle imprese di assicurazione con cui l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti di affari, al presente www.esedrabroker.it

Il cliente ha facoltà di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco delle imprese.

SEZIONE V

Informazioni sulle remunerazioni

Natura del compenso:

- ✓ onorario corrisposto direttamente dal cliente se concordato
- ✓ commissione inclusa nel premio assicurativo
- ✓ combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra
- ✓ spese amministrative di gestione

Nel caso di onorario corrisposto direttamente dal cliente

L'importo verrà calcolato in relazione all'attività svolta

L'informativa relativa alle remunerazioni è relativa ai compensi percepiti complessivamente da tutti gli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo¹.

¹ N.B. "nel caso di collaborazioni orizzontali o con altri intermediari iscritti nella sezione E del RUI, l'informativa di cui ai punti precedenti è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti, nella distribuzione del prodotto assicurativo".

SEZIONE VI

Informazioni sul pagamento dei premi

Si informa che:

i premi pagati dal contraente all'intermediario principale e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario principale costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario principale stesso (l'intermediario principale dispone di un conto corrente separato ai sensi dell'art. 117 CAP).

Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;

I premi pagati all'intermediario principale **iscritto nella sezione B** si considerano pagati direttamente all'impresa di assicurazione e pertanto attivano direttamente la garanzia, in forza specifica previsione nell'accordo sottoscritto/ratificato dall'impresa di assicurazione con l'intermediario, ai sensi dell'art. 118 CAP.

SEZIONE VII

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

Si informa che:

a) l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di **assicurazione della responsabilità civile** stipulato dall'intermediario principale, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

b) Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare **reclamo per iscritto** all'intermediario ai seguenti recapiti e con le seguenti modalità:

PEC pec@pec.esedrabroker.it

Forum reclami dei siti www.EsedraBroker.it

Il contraente può trasmettere il reclamo anche all'impresa di assicurazione (si rinvia al DIP aggiuntivo dell'impresa per l'esame delle modalità di presentazione del reclamo e per i relativi recapiti).

Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge (45 giorni), il contraente può rivolgersi all'**IVASS** o alla **CONSOB**, secondo quanto previsto nei DIP aggiuntivi dell'impresa di assicurazione.

c) Il contraente ha la facoltà di:

- presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile;

- avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi dell'impresa di assicurazione.

d) Gli assicurati hanno la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (Consap Spa, Fondo di Garanzia per i Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione, Via Yser, 14 – 00198 Roma _ PEC consap@pec.consap.it _ mail: fondobrokers@consap.it – tel. 06 85796888) per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a).

SEZIONE VIII

Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

Si comunica al contraente che:

a. può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, cioè il diritto, in relazione alla stipulazione o al rinnovo di contratti assicurativi, delle persone guarite da una patologia oncologica, di non fornire informazioni, né subire indagini, ivi incluse visite mediche di controllo e accertamenti sanitari, in merito alla pregressa condizione patologica da cui siano state precedentemente affette ed il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta (o diverso termine, anche a seconda della patologia oncologica, stabilito dalla Legge n. 193/2023 e dai decreti attuativi). Qualora informazioni su patologie oncologiche pregresse siano già state fornite, i distributori provvedono alla loro cancellazione entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione attestante l'avvenuto oblio oncologico prevista dalla legge. Per tutte le pertinenti e ulteriori informazioni si rinvia alla lettura del Dip Aggiuntivo dell'impresa di assicurazione;

b. le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.